

DI sicurezza, ecco il testo: il pm può decidere rilascio immediato dopo il fermo preventivo

Stretta anti-coltelli e divieto di vendita ai minori: multe da 200 ai 1000 euro per i genitori.

(Fonte: <https://roma.corriere.it/> 5 febbraio 2026)



Dopo rinvii e confronti «franchi» con il Quirinale [ecco il pacchetto sicurezza](#) in approvazione in Consiglio dei ministri. L'unica mezza sorpresa è che non ci sono le norme sull'immigrazione, a partire dal blocco navale, che saranno oggetto di un prossimo DdL in arrivo la prossima settimana. **Il Consiglio dei ministri dunque sta approvando un decreto e un disegno di legge sulla sicurezza.**

Il pm può decidere rilascio immediato dopo il fermo preventivo

Le norme più discusse restano, modificate, nel dl. A partire dal fermo preventivo. L'articolo 11 prevede che «nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere

condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore». Sempre a proposito dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, «**se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina il rilascio della persona accompagnata**». Per quanto riguarda il ruolo della magistratura il testo prevede che «al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto».

Come funziona lo scudo penale

L'articolo 12 prevede invece **lo scudo penale**. La norma prevede «nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, **il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo** e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'art. 360, **il pubblico ministero provvede senza ritardo** e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni **in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni**. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero deve compiere atti di indagine cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere, diversi dagli accertamenti tecnici di cui all'articolo 360, provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis. Allo stesso modo il pubblico ministero procede nei casi di incidente probatorio. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».

La stretta anti-coltelli: divieto di vendita ai minorenni e multe per i genitori

Nella bozza del DL sicurezza sul tavolo del Consiglio dei ministri, il primo articolo è invece dedicato **alla stretta anti-coltelli, con le disposizioni «per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere»**. «Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni», si legge nella bozza visionata dal *Corriere*. Il prefetto può applicare «sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente» come la sospensione della

patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

Riguardo la stretta anti-lame è previsto - si legge nella bozza - il divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere con l'obbligo per gli esercenti (anche digitali) di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di vendita «può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni». «Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro», si sottolinea nella bozza. «**Gli esercenti l'attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute**», si legge ancora. Sono previste sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di 18 anni, **se il reato in questione è commesso da un minorenne**, scattano multe da 200 a mille euro «nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale».

Multe fino a 10 mila euro per chi si riunisce in luogo pubblico senza preavviso, arresto immediato se si danneggia durante i cortei

Sul fronte delle manifestazioni pubbliche, il decreto interviene sulle riunioni in luogo pubblico prive di preavviso, prevedendo sanzioni amministrative più elevate per promotori e organizzatori, anche quando la convocazione avvenga attraverso piattaforme digitali. In questi casi la competenza è attribuita al prefetto e le sanzioni possono arrivare fino a 10.000 euro. **Previste nel decreto «zone a vigilanza rafforzata»**, il potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e «la previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche».

La rapina aggravata e il furto con destrezza: i nuovi reati

La bozza introduce inoltre nuove fattispecie penali. **Tra queste, il reato di «rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato»**, punita con pene fino a venticinque anni di reclusione, e l'ampliamento della nozione di **furto con destrezza**, che ricomprende espressamente la sottrazione di telefoni cellulari, documenti di identità e strumenti di pagamento elettronici. Nei casi di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato la pena è della reclusione **da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000** se il fatto «è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi,

sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio».

Alt della polizia, per chi non si ferma reclusione da 6 mesi a 5 anni

Pene severe - reclusione dai sei mesi ai cinque anni - anche per chi viole l'obbligo di fermarsi all'alt imposta dagli organi di polizia stradale all'interno dell'articolo 8 intitolato «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», **sul tavolo del Consiglio dei ministri previsto per oggi**. Si applicano inoltre la sanzione amministrativa «accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato», si legge nella bozza.

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITA’ DI INDAGINE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO, NONCHÉ DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE”